



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360

Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - G.A.P. 41011

Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - E-mail: ambiente@comune.campogalliano.mo.it

ORDINANZA N. 31 DEL 13.08.2018

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Campogalliano (Applicazione D.P.R. 753/80)

IL SINDACO

VISTA la nota della RFI Spa – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale di Bologna – Via Matteotti n. 5 40129 Bologna, prot. RFI-DPR-DTP_BO\A0011\P\2018\0004509 del 03/08/2018, assunto agli atti del Comune di Campogalliano per il tramite della Prefettura di Modena al prot. 8045 del 09/08/2018, avente ad oggetto *“Richiesta ordinanza sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria”*, nella quale si richiede al Sindaco, l’emissione di ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie per l’osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 48-52-55 del DPR n. 753 del 11/07/1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

VISTO l’art. 52 del DPR n. 753 dell’11/07/1980 che recita: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei”*;

VISTO l’art. 55 del DPR n. 753 del 11/07/1980 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”*;

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR n. 753 del 11/07/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con

conseguente pericolo per la circolazione ferroviaria, per i viaggiatori, e comunque grave interferenza sulla regolarità della stessa;

- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede RFI, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 689/1981 e ss.mm.ii.;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Campogalliano, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 48-52-55 del DPR n. 753 del 11/07/1980, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

DISPONE

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Web del Comune nella sez. "Amministrazione Trasparente - Interventi straordinari e di emergenza";
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Via Matteotti n. 5 - 40129 Bologna;

INFORMA

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 della L. 689/1981) del DPR n. 753 del 11/07/1980, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Che le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.



PER IL SINDACO

Il Vicesindaco - Linda Leoni

Linda Leoni